
DL 90/2025 UNIVERSITÀ E RICERCA: IMPALPABILE PER LA SUA POCHEZZA, SENZA RISORSE E SENZA VISIONE

Dopo essere stato approvato dal Senato, anche la Camera ha dato il via libera al decreto-legge n. 90 del 2025, contenente disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute.

I voti favorevoli sono stati 149, 91 i contrari e 3 gli astenuti.

Il Partito Democratico ha votato contro, poiché il provvedimento viene giudicato largamente **insufficiente di fronte alle criticità** che affliggono il **sistema scolastico ed universitario**.

*Le piccole e piccolissime misure approvate, infatti, rappresentano un **mosaico disorganico, senza una visione d'insieme**, senza una strategia, senza un piano strutturale per la ricerca, senza le garanzie necessarie a sostenere il lavoro e la professionalità dei ricercatori nel nostro Paese.*

*Uno dei nodi principali è sicuramente quello delle **mancate risorse**. Il decreto non recupera nemmeno i tagli effettuati con l'ultima legge di Bilancio, e nonostante le dichiarazioni di membri del governo, sembra di assistere più che altro al **gioco delle tre carte**: con un provvedimento si effettuano tagli drammatici e con il successivo si finge di immettere risorse nel sistema. Ma la somma è purtroppo largamente negativa.*

*A questo si aggiunga la **totale assenza di nuovi investimenti** per università e ricerca.*

*Gli atenei pubblici hanno visto **tagli per quasi un miliardo** di euro in due anni, hanno subito il **blocco del turnover** e si sono dovuti far carico dei costi aggiuntivi dovuti agli aumenti stipendiali.*

*A fronte di questa situazione, i 160 milioni annunciati per gli enti di ricerca **derivano da tagli ad altri fondi già esistenti** (come il Fondo integrativo sociale o quello per la scienza), mentre i 150 milioni destinati al Piano Ricerca Sud sono in realtà risorse europee ancora inutilizzate.*

*Emblematico è anche il **ritardo degli studentati previsti dal PNRR**: solo 11.000 dei 60.000 posti letto sono stati completati.*

Sul fronte del personale universitario e della ricerca, emerge l'assenza **di un piano strutturato di reclutamento, a cui si aggiunge la mancanza di tutele** per le migliaia di giovani professionisti che operano con contratti precari, a partire dai ricercatori, i docenti a contratto, fino ai borsisti e ai titolari di partita IVA.

In questo contesto, grave è stato l'inserimento di un emendamento, voluto dal governo, che introduce **nuove figure contrattuali svincolate dalle tutele minime**, istituzionalizzando di fatto forme di **lavoro sfruttato e privo di garanzie**.

Nulla si fa per contrastare la **crescita esponenziale degli atenei telematici**, in una preoccupante e – a questo punto voluta – carenza di regolamentazione, a dimostrazione della **visione privatistica delle università**, a scapito di quelle pubbliche.

Al decreto, durante il passaggio al Senato, sono state inserite **alcune disposizioni che hanno trovato d'accordo il PD**, come l'estensione della copertura assicurativa Inail, la tutela dei laureati in scienza dell'educazione, lo stanziamento a favore dell'Opera nazionale Montessori, la defiscalizzazione delle borse di studio o la revisione dei requisiti per la stabilizzazione del personale precario. **Queste ultime due** derivanti da **proposte avanzate proprio del PD**.

Ma queste disposizioni, pur meritorie, **non cambiano il giudizio su un decreto quasi impalpabile per la pochezza** che esprime di fronte alle sfide che si trovano ad affrontare l'università e la ricerca italiana.

Durante la [dichiarazione di voto](#), **Irene Manzi** ha detto che "Il sistema universitario, e l'intero sistema della ricerca stanno vivendo una situazione di **grave stress, di disgregazione e di rischio di sopravvivenza**. Le uniche realtà che possono dirsi entusiaste delle politiche di questo governo sono le realtà rappresentate dalle università telematiche (...). Qualche giorno fa, il Ministro Valditara ci ha annunciato che consegnerà una lunga lista dei grandi successi realizzati da questo governo. Noi la aspettiamo, intanto però ricordiamo cosa ha già fatto questo governo: il **dimensionamento scolastico, con il taglio di 5.660 posti di organico e di oltre 2.000** che riguarderanno il personale ATA il prossimo anno scolastico. Altri tagli con cui gli istituti scolastici, e gli uffici scolastici regionali, hanno purtroppo già iniziato a fare i conti".

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai lavori parlamentari del disegno di legge del Governo "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2025, n. 90, recante disposizioni urgenti in materia di università e ricerca, istruzione e salute" (approvato dal Senato) [AC 2526](#) e ai relativi dossier dei Servizi Studi della Camera e del Senato.

Assegnazione alla VII Commissione Cultura.

SINTESI DELL'ARTICOLATO

CAPO I – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTI PUBBLICI E DI RICERCA

Disposizioni urgenti per il potenziamento dell'attività scientifica e tecnologica degli enti pubblici di ricerca (art. 1, co. 1-3)

L'articolo 1, comma 1, **modifica alcuni profili della disciplina** relativa alla promozione e al sostegno, in via sperimentale, da parte del Ministero dell'Università e della Ricerca per **l'incremento qualitativo dell'attività scientifica** degli Enti vigilati e per il finanziamento premiale dei Piani triennali di attività e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, nonché delle infrastrutture di ricerca e le collaborazioni nazionali e internazionali.

Il comma 2 autorizza in via sperimentale, per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la **spesa di 40 milioni di euro per il 2025** e 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 3 dispone in relazione alla copertura degli oneri derivanti dal comma 2.

Procedure di stabilizzazione del personale presso il Consiglio nazionale delle ricerche (art. 1, co. 3-bis)

Il comma 3-bis – inserito dal Senato – **modifica l'ambito soggettivo di applicazione delle procedure di stabilizzazione del personale** presso il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).

L'articolo prevede che le procedure di stabilizzazione possano riguardare i soggetti che abbiano maturato i **requisiti previsti** dall'articolo 20, commi 1 e 2, del **decreto-legislativo n. 75 del 2017**, e successive modificazioni, **entro il 31 dicembre 2024**. La disciplina stabilita dai citati commi 1 e 2 prevedeva, invece, che il requisito di tre anni di servizio o di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, dovesse maturare entro il 31 dicembre 2022 nel caso di assunzioni dirette di lavoratori dipendenti a termine; ed entro il 31 dicembre 2024 nel caso di procedure concorsuali riservate a soggetti titolari di contratto di lavoro flessibile.

Resta fermo che il CNR e gli altri enti pubblici di ricerca richiamati dal comma 2-bis del medesimo articolo 20 del decreto-legislativo n. 75 del 2017 possono ancora svolgere le precedenti procedure di stabilizzazione, entro il termine specifico del 31 dicembre 2026.

CAPO II – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FORMAZIONE, ALTA FORMAZIONE E RICERCA

SEZIONE I – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Disposizioni urgenti per garantire il regolare avvio dell'anno scolastico 2025/2026 (art. 2, co. 1 e 1-bis)

L'articolo 2, al comma 1, nelle more del conferimento degli incarichi di tutti gli Uffici scolastici regionali, nell'ambito della riorganizzazione degli stessi, dispone la **proroga degli incarichi**

di direttore di Ufficio scolastico regionale fino al conferimento dei nuovi incarichi e comunque **non oltre il 31 ottobre 2025**.

La disposizione prevede, inoltre, che **per gli incarichi dirigenziali** di livello non generale di titolarità di uffici scolastici regionali **la proroga è disposta con provvedimento del direttore generale** per le risorse umane e finanziarie del Ministero dell'istruzione e del merito.

Il comma 1- *bis* dispone la clausola di **invarianza finanziaria** relativamente alle misure di cui al comma 1.

Immissioni in ruolo dell'anno scolastico 2025/2026 (arti. 2, co. 1-ter)

L'articolo 2, comma 1-*ter*, con riferimento alle **immissioni in ruolo** dell'anno scolastico 2025/2026, dispone che sono **assunti** a tempo indeterminato, dalla data di conseguimento dell'abilitazione, tutti i **vincitori dei concorsi per il personale docente abilitati entro il 31 dicembre 2025** e non solo, come attualmente previsto, quelli inseriti nelle graduatorie pubblicate tra il 31 agosto 2025 e il 10 dicembre 2025.

Accesso ai posti di educatore di servizi educativi per l'infanzia (art. 2, co. 1-quater)

L'articolo 2, comma 1-*quater*, introdotto dal Senato, al fine di garantire la **continuità dei servizi educativi per l'infanzia** per l'anno scolastico 2025/2026, introduce alcune modifiche alla disciplina **per l'accesso** ai posti di educatore.

Prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale Montessori (art. 2, co. 1-quinquies)

L'articolo 2, al comma 1-*quinquies*, inserito nel corso dell'esame al Senato, autorizza la spesa di **1 milione** di euro per l'anno 2025, al fine di garantire la prosecuzione delle attività dell'Opera nazionale **Montessori**.

Disposizioni urgenti per il funzionamento del Consiglio superiore della pubblica istruzione (art. 2-bis)

L'articolo 2-*bis*, inserito dal Senato, **modifica le modalità di nomina dei tre componenti del Consiglio superiore della pubblica istruzione (CSPI)** la cui designazione spetta attualmente al Forum nazionale delle **associazioni dei genitori**, stabilendo che uno di tali componenti sia scelto in rappresentanza delle associazioni attive nell'ambito delle tematiche riguardanti la condizione di **disabilità**, e che i componenti stessi **non siano più designati dal Forum** nazionale delle associazioni dei genitori **ma siano nominati dal Ministro** dell'Istruzione e del merito "tra quelli proposti" dal Forum.

Assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nel settore dell'istruzione e della formazione (art. 2-ter)

Il comma 1 dell'articolo 2-ter, inserito dal Senato, **rende permanente la normativa, attualmente transitoria**, di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 48 del 2023 (*vedi il [Dossier n. 33](#) Il decreto-legge n. 48 del 2023: inclusione sociale e accesso al mondo del lavoro, Ufficio Documentazione e Studi, Gruppo PD-Camera dei deputati, del 29 giugno 2023*) convertito, con modificazioni, dalla legge n. 85 del 2023, e successive modificazioni, **che estende ai settori dell'istruzione e della formazione – ivi comprese la formazione superiore (anche universitaria) e la formazione aziendale – l'ambito di applicazione dell'assicurazione INAIL** contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Il comma 2 del presente articolo 2-ter reca la **stima degli oneri finanziari** derivanti dal comma 1 e la relativa copertura.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI URGENTI PER IL POTENZIAMENTO DEL MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Disposizioni urgenti per il rafforzamento dell'organizzazione e dell'azione amministrativa del Ministero dell'Università e della Ricerca (art. 3, co. 1-5)

L'articolo 3, comma 1, **autorizza il Ministero dell'Università e della Ricerca a bandire, entro il 31 dicembre 2025 ed entro il limite del contingente legislativamente già autorizzato, una o più procedure concorsuali atte all'assunzione di personale a tempo indeterminato** al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi e assicurare la tempestiva realizzazione degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e in coerenza con il Piano triennale di fabbisogni del personale di riferimento.

Il comma 2 modifica la **disciplina relativa alla procedura concorsuale** per l'assunzione dei contingenti di personale autorizzati a livello legislativo.

Nel dettaglio, esso **elimina la previsione per cui è richiesto**, quale **requisito** di partecipazione alle procedure concorsuali già legislativamente autorizzate, l'avvenuto conseguimento di **uno fra i seguenti titoli**: dottorato di ricerca, master universitario di secondo livello o diploma di scuola di specializzazione post universitaria.

Inoltre, **elimina la valutazione dei titoli e l'attività di lavoro e formazione** dalle fasi in cui devono essere articolate dette procedure concorsuali.

Pertanto, dette fasi **comprendono ora soltanto la prova scritta e la prova orale**.

Il comma 3 **aumenta da otto a nove il numero degli uffici dirigenziali generali**, incluso il segretario generale, del Ministero dell'Università e della Ricerca.

Il comma 4 autorizza, fino al 31 dicembre 2026, il conferimento di un incarico dirigenziale generale presso il Ministero dell'Università e della Ricerca, nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente e oltre il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia. Il comma 5 incrementa di 150.000 euro

annui per ciascuno degli anni 2025, 2026 e 2027 la dotazione finanziaria destinata al personale – anche estraneo alla pubblica amministrazione – degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'Università e della Ricerca al fine di assicurare il corretto adempimento delle funzioni di detto Ministero.

Incremento ed estensione delle risorse per l'assistenza informatica del MUR nell'attuazione del PNRR (art. 3, co. 5-bis e 5-ter)

I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 3 sono stati introdotti dal Senato. Il comma 5-bis **incrementa da 7 a 10 milioni di euro per il 2025 l'autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'Università e della Ricerca**, disponendone altresì **l'estensione al 2026 per un importo pari a 10 milioni di euro**, relativa all'acquisizione di servizi professionali di assistenza tecnica per la trasformazione digitale, il data management, la definizione di strategie e soluzioni per il cloud e per la cybersicurezza, al fine di garantire l'attuazione degli interventi del **PNRR** e assolvere ai connessi adempimenti in tema di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli investimenti.

Il comma 5-ter reca la clausola di **copertura degli oneri** derivanti dall'attuazione del comma 5-bis.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SISTEMA DELLA FORMAZIONE SUPERIORE E DELLA RICERCA

Disposizioni urgenti riguardanti il Consiglio universitario nazionale (art. 4)

L'articolo 4 **proroga l'esercizio delle funzioni del Consiglio nazionale universitario (CUN)**, nella sua attuale composizione, ed il mandato degli attuali componenti, dal 31 luglio al 31 dicembre 2025, nelle more del più ampio e complesso processo di revisione dell'organo.

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Piano d'azione «Ricerca, Sud, Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027» (art. 5)

L'articolo 5, costituito da un solo comma, **destina l'importo complessivo di 150 milioni di euro, già assegnato dalla legge di bilancio per il 2021** al Ministero dell'Università e della Ricerca per promuovere la costituzione di **Ecosistemi dell'innovazione** nei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, al perseguimento degli obiettivi definiti nell'ambito del Piano d'azione "Ricerca-Sud-Piano nazionale ricerca per lo sviluppo del Sud 2021-2027" da realizzare nei territori delle medesime regioni.

Interpretazione autentica dell'articolo 1-bis, comma 4, del decreto-legge n. 45 del 2025 (art. 5-bis)

L'articolo 5-bis, introdotto dal Senato, reca l'**interpretazione autentica** della disposizione che ha previsto che alle **borse di studio** conferite dalle università per attività di ricerca post laurea non si applicano, rispettivamente, l'**esenzione dall'imposta locale** sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche né la disposizione che estende ai dipendenti pubblici che fruiscono delle borse di studio la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni.

In particolare, si stabilisce che la suddetta disposizione **si interpreta nel senso che la soppressione del regime fiscale agevolato** previsto per le borse di studio conferite dalle università per attività di ricerca post-laurea **ha efficacia unicamente per le borse di studio** conferite dalle università dalla data del **7 giugno 2025**.

Le borse di studio conferite prima di tale data **conservano**, per la loro intera durata, il regime **fiscale agevolato** vigente al momento del loro conferimento.

Personale delle aziende ospedaliero-universitarie (art. 6)

L'articolo 6 concerne l'**inquadramento del personale non dirigenziale** delle **aziende ospedaliero-universitarie** costituite in seguito alla trasformazione dei policlinici universitari a gestione diretta in "aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio sanitario nazionale".

Il comma 1 prevede che al personale non dirigenziale di tali aziende, da assumere per le attività assistenziali o per il supporto alle suddette attività, **si applichino** – sia sotto il profilo giuridico sia sotto quello economico – **i contratti collettivi del comparto della Sanità**, in luogo dell'applicazione dei contratti collettivi del comparto dell'Istruzione e della ricerca.

Il successivo comma 2 specifica che **il personale non dirigenziale già assunto** dalle università e che presta servizio, sulla base di convenzione, presso le aziende ospedaliero-universitarie appartenenti alla suddetta tipologia, **conserva l'inquadramento** giuridico ed economico nell'ambito della contrattazione collettiva del comparto dell'Istruzione e della ricerca.

CAPO III – DISPOSIZIONI FINALI

Entrata in vigore (art. 7)

L'articolo 7 dispone che il decreto-legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Il decreto-legge è dunque vigente **dal 25 giugno 2025**.

Ai sensi dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del presente decreto, **la legge, insieme con le modifiche apportate al decreto** in sede di conversione, entra in vigore il giorno successivo a quello della propria **pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale**.